

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Procedura di
convocazione assemblea e di nomina del coordinatore regionale -
Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario -
Sussistenza - Fondamento.

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), pur titolare di compiti di natura tendenzialmente amministrativa, svolti su mandato e dietro finanziamento statale, oltre che attribuiti da norme di natura pubblicistica, in assenza di un'espressa previsione normativa che la qualifichi "ente pubblico", ai sensi dell'art. 4 della l. n. 70 del 1975, non può essere annoverata tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, deponendo per la natura di soggetto di diritto privato la forma giuridica prescelta, le previsioni statutarie, la libertà di adesione e recesso degli associati, la funzione di rappresentanza e tutela degli interessi dei comuni associati e di raccordo con il sistema centrale; ne consegue che, in mancanza di disposizioni contrarie, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla procedura di convocazione dell'assemblea e di nomina del coordinatore regionale di tale associazione, discutendosi della legittimità di atti non riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10244 del 19/04/2021 (Rv. 661047 - 01)